

COMUNITA' DELLA VALLAGARINA PROVINCIA DI TRENTO

N. Repertorio Atti Privati

**CONVENZIONE PER LA GESTIONE IN FORMA ASSOCIATA DELLA GESTIONE
DELL'ATTIVITÀ DI TELESOCCORSO TELECONTROLLO**

L'anno duemiladiciannove il giorno _____ del mese di _____ presso la Comunità della Vallagarina, tra le parti:

COMUNITA' DELLA VALLAGARINA, in persona del Presidente _____ nato a _____ il _____, domiciliato per la sua carica presso la sede della Comunità della Vallagarina il quale interviene nel presente atto in esecuzione della deliberazione del Consiglio di Comunità n. _____ di data _____, divenuta esecutiva a termini di legge, codice fiscale 94037350223, di seguito Comunità capofila,

le Comunità:

_____, in persona di _____, nato a _____ il _____, domiciliato per la sua carica presso la residenza comunale il quale interviene nel presente atto in esecuzione della deliberazione del Consiglio di Comunità n. _____ di data _____, divenuta esecutiva a termini di legge, codice fiscale _____;

e i Comuni:

_____, in persona di _____, nato a _____ il _____, domiciliato per la sua carica presso la residenza comunale il quale interviene nel presente atto in esecuzione della deliberazione consiliare n. _____ di data _____, divenuta esecutiva a termini di legge, codice fiscale _____; di seguito denominati aderenti.

PREMESSO

- che la Provincia Autonoma di Trento, con deliberazione di Giunta Provinciale numero 3052 di data 18 dicembre 2009, ha ritenuto di qualificare il servizio di telesoccorso come attività di livello provinciale;
- che nel contesto della deliberazione della Giunta Provinciale numero 1985 del 12 ottobre 2018 è esplicitato che è emersa la necessità di trasferire in capo alle Comunità la competenza riferita alle prestazioni che attengono al servizio di Telecontrollo e Telesoccorso finora di livello provinciale e consistenti nella gestione tecnico-operativa e finanziaria della centrale operativa attualmente affidata alla Comunità della Vallagarina sulla base di un accordo approvato dalla Giunta provinciale con delibera n. 2535 di data 30 dicembre 2015, modificata deliberazione n. 2368 del 16 dicembre 2016;
- che per garantire un elevato livello di qualità delle prestazioni e di ridurre complessivamente gli oneri organizzativi e riconosciuta la positiva esperienza maturata con l'attuale modello di gestione, la Provincia, in linea con quanto previsto dalla legge 16 giugno 2006, n. 3 *Norme in materia di governo dell'autonomia del Trentino*, ha promosso la gestione in forma associata di tale competenza da parte di una Comunità capofila per conto di tutte le altre Comunità/Comuni/Territori, considerato che l'ambito territoriale ottimale è rappresentato dall'intero territorio provinciale;
- che è necessario permettere alla Comunità capofila di stipulare contratti con durata più lunga rispetto ai vincoli dell'attuale accordo triennale, di semplificare il rapporto tra le comunità e di rendere maggiormente autonoma la comunità capofila nella stipula di contratti che permettano di introdurre elementi di innovazione, forme di partenariato, sperimentazioni, adeguamenti tecnologici e così via;

- che la deliberazione della Giunta Provinciale numero 2432 del 21 dicembre 2018 ha prorogato 30 giugno 2019 l'accordo per il triennio 2016-2018 stipulato con la Comunità della Vallagarina per la gestione tecnico- operativa della centrale di Telesoccorso e Telecontrollo;
- che occorre dare attuazione a queste deliberazioni della Giunta Provinciale attraverso una gestione associata in capo alla Comunità della Vallagarina,
- che la Comunità/Comune/Territorio ha formalizzato in data la volontà di aderire in forma associata alla gestione del Telesoccorso Telecontrollo ed ha approvato con deliberazione numero di data una convenzione per la gestione in forma associata della gestione del Telesoccorso Telecontrollo;
- che la gestione in forma associata garantisce una gestione economicamente più sostenibile, per via delle economie assicurate da questa modalità collaborativa, compartecipata e codecisa di procedere che consente minori costi di gestione della struttura rispetto alla gestione di ogni aderente e una maggiore efficienza, soprattutto in ragione delle dimensioni molto diverse degli aderenti;
- che lo schema di convenzione è stato approvato dai Consigli delle Comunità della Provincia Autonoma di Trento, dal Consiglio Comunale di Rovereto e dalla Conferenza permanente dei Sindaci del Territorio Val d'Adige;
- Tutto ciò premesso e considerato, tra le parti si

CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

ART 1. PREMESSA

La pre messa narrativa è parte integrante della presente convenzione ed è destinata alla interpretazione di essa;

ART 2. OGGETTO

Le Comunità di , il Comune di Rovereto, il Territorio Val d'Adige e la COMUNITÀ DELLA VALLAGARINA che assume la funzione di ente capofila, costituiscono un Servizio per la gestione in forma associata dell'attività di Telesoccorso Telecontrollo, denominato Servizio Telesoccorso Telecontrollo.

Gli aderenti si impegnano a svolgere in forma associata e coordinata il servizio secondo le disposizioni della presente convenzione, al fine di realizzare un'adeguata gestione, amministrazione ed erogazione delle funzioni assegnate in termini di servizi offerti e relativi costi associati senza duplicazione e sovrapposizione di ruoli e responsabilità.

La gestione associata è finalizzata ad assicurare l'assolvimento dei compiti e delle attività relative al servizio oggetto della presente convenzione e allo stesso demandate dalle leggi e dai regolamenti vigenti in particolare.

In specifico la gestione associata è volta alla gestione della centrale tecnico operativa del servizio di telesoccorso e telecontrollo, mentre rimane a carico delle comunità, del Comune di Rovereto e del territorio Valle dell'Adige, la raccolta delle domande degli utenti e della corresponsione della partecipazione alla spesa.

- il telesoccorso è un servizio attivabile su iniziativa dell'utente munito di un apposito apparecchio con collegamento telefonico che si collega alla centrale in caso di malore, infortunio o altra necessità. Tale servizio è rivolto a persone che hanno ridotta autonomia o sono a rischio di emarginazione, e garantisce un intervento tempestivo e mirato attraverso l'intervento dei soccorsi e dei familiari;

- il telecontrollo assicura il monitoraggio periodico della situazione personale dell'utente, attraverso colloqui telefonici, ed in caso di necessità attiva i familiari di riferimento ed i servizi socio-sanitari competenti. La sede del Servizio è stabilita a Rovereto presso la sede della Comunità, o altra sede comunque concordata con la

Conferenza permanente degli aderenti Alla Comunità della Vallagarina è conferito il ruolo di referente, capofila e delegato ove qui richiamato. Alla Comunità saranno rimborsate le spese sostenute per il funzionamento, ripartite nella misura indicata al successivo art. 5.

ART. 3 MODALITA' DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO, FINALITA' E OBIETTIVI DELLA GESTIONE ASSOCIATA

Gli enti sottoscrittori si impegnano a svolgere in maniera associata e coordinata tutte le funzioni connesse al servizio Telesoccorso Telecontrollo nei termini sopra illustrati e a proporre e ad avviare attività innovative in materia di ICT del welfare e di particolare rilevanza per il miglioramento della qualità di vita degli utenti del servizio;

ART. 4 PERSONALE

Il Servizio regolato dalla presente convenzione viene amministrato dall'ente capofila con risorse proprie, quantificate in una unità a 18 ore lavoro C evoluto il cui costo viene ripartito sulla base dell'utilizzo del servizio, convenzionalmente definito in numero di persone ultra sessantacinquenni al primo gennaio di ogni anno per ente aderente. Le risorse organiche del servizio associato potranno subire variazioni nel rispetto delle decisioni assunte dall'organo di governo di cui all'art. 7 e della normativa vigente, senza che questo comporti la riapprovazione della presente convenzione.

ART. 5 RAPPORTI FINANZIARI

I costi della gestione del Servizio sono sostenuti dagli associati in base al numero **di persone ultra sessantacinquenni** degli utenti al primo gennaio dell'anno precedente. Previa approvazione da parte della Conferenza permanente dei Sindaci, potranno essere determinate percentuali specifiche di partecipazione ai costi di gestione

straordinari finalizzati alla creazione di attività ulteriori.

Compete alla Comunità della Vallagarina in qualità di ente capofila, prevedere, in sede di predisposizione dei bilanci preventivi, la spesa necessaria per la gestione ordinaria nonché effettuare, con cadenza annuale, la rendicontazione delle spese sostenute, il riparto e il conguaglio delle stesse informandone gli aderenti.

La Comunità capofila è altresì individuata quale unico referente nei confronti della Provincia Autonoma di Trento, sia per l'assegnazione ed erogazione di eventuali incentivi finanziari, sia per i successivi controlli, sia per il recupero degli eventuali finanziamenti in caso di mancata, parziale o diversa realizzazione del progetto di gestione associata del servizio in oggetto.

Gli aderenti dovranno provvedere entro il 31 marzo di ogni anno al versamento alla Comunità dell'onere relativo all'anno precedente come determinato a conguaglio, e contestualmente ad un versamento a titolo di acconto pari al 50% della spesa posta definitivamente a carico per l'anno precedente.

ART. 6 CONSERVAZIONE DEI DOCUMENTI

Lo scambio di informazioni avverrà in interoperabilità attraverso il sistema Pi.TRE.

L'eventuale documentazione cartacea nonché la documentazione informatizzata viene conservata dalla Comunità della Vallagarina, secondo la normativa in vigore.

ART. 7 CONFERENZA PERMANENTE

Gli aderenti concordano di istituire una Conferenza permanente dei Presidenti delle Comunità o loro delegati, del Sindaco del Comune di Rovereto o suo delegato e del Presidente della Conferenza permanente dei Sindaci del Territorio Val d'Adige o suo delegato con funzioni di indirizzo, di programmazione e di contratto del servizio associato. La Conferenza è presieduta dal Presidente della Comunità capofila. Le funzioni di Segretario verranno svolte dal Responsabile del Servizio Sociale della

Comunità capofila o, in caso di sua assenza o impedimento, da altro dipendente appartenente al Servizio medesimo delegato dal Responsabile stesso.

La Conferenza si riunisce per approvare il bilancio preventivo ed il bilancio consuntivo. Spetterà alla Conferenza la decisione in ordine all'effettuazione di eventuali spese di carattere straordinario da ripartire nella misura di cui all'articolo 5, nonché ogni altra decisione relativa all'attuazione della presente convenzione. Le decisioni si intendono approvate con il voto favorevole ~~della maggioranza assoluta degli Enti aderenti~~ di almeno il 50% degli Enti aderenti che rappresentino anche la maggioranza assoluta della popolazione. L'espressione del voto è effettuata di norma in forma palese.

Spetterà altresì al suddetto organismo stabilire gli obiettivi e le priorità del Servizio su proposta del responsabile del Servizio stesso.

ART. 8 SEGRETARI COMUNALI E DI COMUNITÀ

I Segretari degli aderenti svolgono funzioni di assistenza e consulenza tecnico-giuridica.

ART. 9 DURATA

La presente convenzione decorre dal primo luglio 2019 ed ha termine il 30 giugno 2029. Trascorsi comunque non meno di cinque anni dalla sottoscrizione, ciascun aderente potrà recedere durante il periodo di validità della convenzione con istanza adottata con deliberazione consiliare che prevede il ripiano di eventuali partite debitorie a carico. Il recesso, che dovrà essere comunicato almeno 6 mesi prima della scadenza annuale, decorrerà comunque dal 1° gennaio dell'anno successivo.

In caso di recesso da parte di un aderente dovrà essere corrisposta una penale pari a cinque annualità, quantificate nella misura prevista a carico del recedente in base all'ultimo riparto definitivo di spesa approvato

Qualora la richiesta di recesso sia motivata dal rispetto di nuove leggi entrate in vigore che prescrivono una diverse organizzazione del Servizio per gli aderenti non si applicano le penali previste.

ART. 10 RISOLUZIONE DI CONTROVERSIE

La Comunità capofila svolge la funzione di garante istituzionale per la corretta applicazione della convenzione. La risoluzione di eventuali controversie che possono sorgere tra gli aderenti deve essere ricercata in via bonaria, attuando le forme di consultazione di cui all'articolo 6. Qualora ciò non sia possibile, si provvederà a riunire presso la Comunità capofila le Giunte comunali e l'Esecutivo della Comunità in seduta comune: competerà a loro risolvere i contrasti sorti, predisponendo una relazione congiunta inerente la soluzione concordata da comunicare ai rispettivi organi collegiali competenti. - salva la possibilità di ricorrere al giudice amministrativo - di comune accordo o su richiesta scritta di uno dei Sindaci o del Presidente della Comunità,

ART. 11 SPESE

Tutte le spese inerenti e conseguenti il presente atto fanno carico a tutti gli aderenti in maniera proporzionale secondo quanto stabilito al precedente articolo 5.

Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE DELLA COMUNITÀ DELLA VALLAGARINA

Stefano Bisoffi